



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00185 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

---

Prot. n. 706/17 S.N.

Roma, 10 agosto 2017

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

**OGGETTO: Procedure di scrutinio nei confronti del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato - Principi di non aggravamento, di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali sanciti nell'articolo 1, ultimo comma, della L. 241 del 1990 e nell'articolo 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 2003).**

Come noto, presso gli Uffici e Reparti della Polizia di Stato, sono in corso le procedure di scrutinio del personale interessato dal riordino delle carriere di cui al D.Lgs. 95/2017.

Al riguardo, si è rilevato che taluni Uffici, tra cui l'immane Questura di Macerata, stanno facendo sistematico ricorso a richieste di Certificati del casellario giudiziale e di Certificati dei carichi pendenti.

Tutto ciò, alla luce delle disposizioni vigenti e delle circolari diramate, ci pare fuori luogo perché il risultato, ove occorresse, potrebbe essere raggiunto in modo molto più semplice e meno invasivo, mediante richiesta di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circoscritta all'assenza di rinvii a giudizio o ammissione a riti alternativi per *delitti non colposi*.

Peraltro, la legge prescrive che, quando esercita l'azione penale nei confronti di un pubblico impiegato, sia il Pubblico Ministero a dover informare l'amministrazione di appartenenza, dando notizia del capo di imputazione ascritto (art. 129 Disp. att. C.p.p.).

Anche il D.M. n. 244 del 2006, recante "*regolamento recante identificazione dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dell'Interno, in attuazione degli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196*" non sembra autorizzare il trattamento di dati in questione, il quale, come noto, comporta il trattamento di dati ulteriori rispetto a quelli necessari per lo scrutinio, comprendendo anche le fattispecie penali colpose e le contravvenzioni, mentre, paradossalmente, non è esaustivo delle esigenze istruttorie non contemplando alcuni reati (cfr. art. 27 T.U. sul Casellario giudiziale).

Vi è poi un ulteriore profilo: come anticipato, tali accertamenti officiosi avvengono solo in alcuni Uffici (si ritiene una netta minoranza), mentre in altri non risulta. Quindi si pone anche un problema di omogeneità di trattamento sul territorio nazionale: o si fa per tutti o per nessuno, pena la violazione (anche) del principio di non discriminazione.

Ci sembra quindi evidente che il trattamento di dati, consistente nell'acquisizione e conservazione indiscriminata dei certificati in questione, non sia lecito e non abbia alcun senso e motivo di esistere.

Per le ragioni suddette e senza entrare nel merito delle possibili implicazioni penali, a nostro avviso, è altamente consigliabile ordinare immediatamente la cessazione del trattamento in questione, limitando così anche l'ipertrofia della discrezionalità amministrativa di certi Dirigenti.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP